

**CAPITOLATO TECNICO**  
**LOTTO 2)**  
Assicurazione RCT/RCO

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL**  
**MOLFETTA**

Effetto contratto: ore 24 del 30/04/2019

Scadenza contratto: ore 24 del 30/04/2020

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## Art.1.1 – Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Società o Compagnia:</b>	L'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali sia gli animali.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni Materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
<b>Prestatori di lavoro</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.</p> <p>Tale definizione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, purché in regola con gli obblighi di legge;</li> <li>- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38;</li> <li>- I lavoratori interinali come definiti dalla Legge 24/06/1997 n.196;</li> <li>- I lavoratori di cui al D.Lgs. n.276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n.30 e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);</li> <li>- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.</li> </ul>

<b>Retribuzioni lorde</b>	L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
<b>Broker incaricato</b>	Il soggetto incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Art. 1.2 – Descrizione dell'attività assicurata**

L'Azienda assicurata svolge, anche mediante affidamento ad altre aziende, le seguenti attività e servizi, elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo:

- A) Servizio di raccolta integrata e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, nonché dei rifiuti speciali non pericolosi.
  - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani riciclabili;
  - Raccolta rifiuti urbani non riciclabili;
  - Lavaggio e sanificazione dei cassonetti;
  - Rimozione rifiuti abusivi presso le aree comunali;
  - Gestione dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti, delle isole ecologie ed ecocentri;
  - Trasporto dei rifiuti presso impianti di smaltimento e/o avvio a recupero/riciclo.
- B) Selezione e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili e di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata. Preparazione e stoccaggio dei materiali selezionati destinati al riciclo.
- C) Servizi di pulizia e di igiene delle aree pubbliche.
  - Spazzamento manuale e/o meccanizzato del suolo pubblico;
  - Spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche e/o ad uso pubblico, mercati rionali;
  - Pulizia pozzetti e caditoie stradali;
  - Pulizia fontane;
  - Pulizia aiuole ed aree verdi;
  - Sgombero discariche abusive;
  - Raccolta rifiuti ingombranti;
  - Pulizia spiagge libere;
  - Sgombero neve;
  - Rimozione carcasse di animali.
- D) Altri servizi.
  - Servizio pulizia parchi;
  - Raccolta beni durevoli dismessi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

L'assicurazione è operante anche per tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

L'Azienda assicurata può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati per l'esercizio di determinate attività; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono espressamente comprese le attività previste dal D.Lgs. n.81/2008.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 2.1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

### 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro i successivi quindici giorni, a parziale deroga dell'art.1901 del C.C.; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato.

### 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 2.4 - Durata del contratto - Proroga

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di centoventi giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione.

La proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro-rata calcolato in dodicesimi del premio annuo, che dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti all'art. 2.2 che precede.

### 2.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso non inferiore a centoventi giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativo al periodo di assicurazione residuo, escluse le imposte.

### 2.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

**2.7 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.

**2.8 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

**2.9 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker assicurativo "Kosmos Insurance Broker di F. D'Eustachio" con sede in Pescara, via P. Pasolini n.5 (Iscrizione R.U.I.: B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker sopraindicato ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà effettuato tramite il Broker sopra designato. Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede la data di incasso dei premi risultante dalle registrazioni del Broker, che deve darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia della Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

**2.10 - Coassicurazione e delega (ove prevista)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del C.C.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra quietanza rilasciata in loro nome e per loro conto.

**2.11 - Dati sui sinistri**

La Società, ogni sei mesi di durata del contratto, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il dettaglio dei sinistri dovrà essere fornito al Contraente fino a quando saranno definite tutte le pratiche aperte e dovrà essere fornito mediante supporto informatico utilizzabile dal Contraente stesso.

Fermi restando tali obblighi per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo.

**2.12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte del presente contratto.

**2.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

**2.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

### 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

#### 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

##### **A) Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività descritte nella presente polizza.

##### Novero di Terzi

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 3.1B).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, compresi gli Amministratori anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e/o scopo nell'ambito delle suddette attività.

Si prende atto pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che svolgono la loro attività presso le sedi dell'Assicurato e/o utilizzano le strutture di proprietà dell'Assicurato o a lui in uso, anche in occasione di attività dimostrative effettuate su richiesta dell'Assicurato.

##### **B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/65 e del D.Lgs. n.38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente;
3. ai sensi di legge, per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, durante o in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità civile dell'Assicurato verso coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge n.196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/09/2003 e s.m.i.

Nel caso in cui un Istituto assicurativo, previdenziale o altro soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro, di cui alla Legge n.196/97 e al D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i., saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

La garanzia è estesa al rischio delle **malattie professionali**, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla lavorazione dell'amianto, al contagio da HIV, nonché per la silicosi.

Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) del massimale per sinistro RCO previsto nella presente polizza.

Tale sottolimito rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di legge, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento per malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL e/o dell'INPS;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222, o da Enti similari.
- i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

Per i risarcimenti a titolo di Danno biologico è prevista una franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro.

### **3.2 - Estensioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:



- a) Responsabilità civile personale degli amministratori e dei prestatori di lavoro utilizzati (compresi i responsabili delle attività di cui al D.Lgs. n.81/2008, anche se non dipendenti), per danni arrecati a terzi e prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.  
Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro.  
In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
- b) Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso o usufrutto.
- c) Danni a terzi derivanti:
1. dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, terreni, strade e strutture aziendali in genere, ovunque ubicati (ad es. uffici, magazzini e/o depositi, stabilimenti, garages, officine, centrali termiche, centrali elettriche, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e colonnine di distribuzione, giardini ed alberi, ascensori e/o montacarichi, centri di raccolta e di trattamento dei rifiuti); relativamente alla proprietà e conduzione di fabbricati sono compresi i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture; sono esclusi invece i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, nonché i danni da rigurgito di fogne.
  2. dalla proprietà e/o esercizio di impianti, macchinari, attrezzature, beni mobili in genere inerenti le attività esercitate;
  3. dalle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di fabbricati, nonché manutenzione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti le attività esercitate.  
Qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
- d) Danni causati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con il limite di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
- e) Danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, con il limite di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
- f) Danni a terzi derivanti dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, cortei, manifestazioni, spettacoli e simili, organizzati sull'intero territorio nazionale.
- g) Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che qualora l'Assicurato disponga di altra copertura assicurativa per detti danni (garanzia "Ricorso terzi"), la presente estensione opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- h) Danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro.

- i) Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori ed ai locali ove si svolgono i lavori. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 150.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- j) Danni a terzi derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di qualsiasi tipo di mezzo e/o apparecchiatura azionati da qualsiasi forza, purché inerenti le attività esercitate e purché tali mezzi e/o apparecchiature siano condotti o azionati da persone idonee alla conduzione e comunque di età non inferiore ai sedici anni.
- k) Danni a terzi derivanti dalla proprietà di cani e uso di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- l) Danni a condutture e impianti sotterranei. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa; si applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
- m) Danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa; si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
- n) Danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione. Agli effetti di questa garanzia il limite di risarcimento è di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
- o) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o uso e/o movimentazione di contenitori per rifiuti posti in aree pubbliche o private.
- p) Danni a terzi in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa apposizione di segnaletica, reti e/o transenne, sulle aree pubbliche e/o nei cantieri.
- q) Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 20.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa; si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.
- r) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

### **3.3 - Inquinamento accidentale**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a Terzi causati da inquinamento dell'ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale connesso all'esercizio delle attività descritte in polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di "Responsabilità Civile verso Terzi" e comunque con il limite massimo di Euro 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Si applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro.

Per "Danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione od utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a Terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamento o distruzione di cose;
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere dell'impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì, fino a concorrenza del 10% del limite di risarcimento sopraindicato, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

#### **3.4 - "R.C. personale distaccato"**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre aziende od Enti.

#### **3.5 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a terzi a titolo di risarcimento danni, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro e degli Amministratori del Contraente, nonché nei confronti delle persone delle quali il Contraente si avvale a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, salvo che per il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti di Enti e società controllanti, controllate e partecipate dal Contraente, salvo che per il caso di dolo.

#### **3.6 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende:

- a) i danni da inquinamento, salvo quanto previsto al precedente art. 3.3;
- b) i danni da furto e rapina, salvo quanto previsto al precedente art. 3.2;
- c) i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge vigenti, è obbligatoria l'assicurazione della Responsabilità civile da circolazione di veicoli (R.C. Auto);
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- e) i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni comunque occasionati, derivanti da detenzione o uso di amianto e/o sostanze contenenti amianto;
- h) i danni comunque occasionati, derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche;
- i) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- j) i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- k) i danni derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e di sabotaggio, guerra.

#### **3.7 - Franchigia frontale**

Relativamente all'assicurazione RCT è prevista l'applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro, salvo i casi in cui le garanzie prevedano scoperti e franchigie di importo superiore.

## 4. NORME PARTICOLARI

### 4.1 - Validità territoriale

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

### 4.2 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di retribuzioni/compensi lordi annui corrisposto al personale. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione/compenso si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.

### 4.3 - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio riportato nella Scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia ricevuto la relativa appendice dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in acconto a quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### 4.4 - Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni.

### 4.5 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

**4.6 - Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie previste nella presente polizza. Per detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società di trattare e definire i risarcimenti dovuti ai terzi danneggiati e si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto.

Dopo la liquidazione di ogni sinistro la Società provvederà al recupero della franchigia nei confronti del Contraente, mediante emissione di specifica richiesta recante: la data del sinistro, il nominativo della controparte, l'importo liquidato, la data del pagamento, l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**SCHEDA DI POLIZZA**

**Contraente/Assicurato** AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
 Via Oleifici dell'Italia Meridionale - Zona Artigianale Lotto C  
 70056 Molfetta (BA)  
 P.IVA 05396790726

**durata del contratto:** anni uno.  
**effetto dal:** 30/04/2019  
**scadenza il:** 30/04/2020  
**frazionamento premio** annuale

**Massimali assicurati:**

R.C. verso terzi (R.C.T.)	Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 3.000.000,00 per persona Euro 3.000.000,00 per cose
R.C. verso prestatori di lavoro (R.C.O.):	Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni).

**Calcolo del premio**

Parametro di riferimento	Valore preventivato	Tasso promille lordo	Premio annuo lordo
Retribuzioni annue lorde	Euro 3.400.000,00	.....	Euro .....

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€ .....
<b>Imposte</b>	€ .....
<b>TOTALE</b>	€ .....

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**